

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinari, gli Istituti cooperativi di credito, qualunque sieno le disposizioni dei relativi statuti o di leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati ad accordare mutui ipotecari fino alla concorrenza di lire 1,000,000 allo scopo di mettere in grado i proprietari, i cui beni rustici sieno stati in parte resi perfettamente sterili e improduttivi in conseguenza della eruzione dell'Etna del 1910, di avere i mezzi per intensificare le colture negli altri beni rustici non danneggiati ed agevolare inoltre i piccoli possidenti che abbiano interamente perduti i loro terreni, ad acquistarne altri di valore non superiore.

« Alle predette operazioni di mutui sono estese, in quanto sieno applicabili, le disposizioni degli articoli 38, 40, 41 (1° comma), 49, 50, 51 e 52 della legge 19 luglio 1906, n. 390.

« Per provvedere al pagamento di quanto è dovuto dallo Stato sarà iscritta la somma che risulterà necessaria nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

(È approvato).

Art. 2.

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 20,000 da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, per provvedere al riattamento delle strade danneggiate dall'eruzione dell'Etna.

« Con tale somma il Governo del Re concederà sussidi ai comuni di Belpasso e Nicolosi in ragione del 60 per cento della spesa occorrente alle dette opere di riattamento ».

(È approvato).

Art. 3.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui estinguibili in 35 anni alla provincia e al comune di Catania fino alla concorrenza di lire 300,000, al tasso del 4 per cento, per la costruzione di

una strada dall'abitato di Nicolosi all'Osservatorio astronomico Etneo.

« La ripartizione tra la provincia e il comune di Catania degli oneri da assumersi per l'estinzione dei mutui e per la costruzione e la manutenzione della strada sarà regolata da apposita convenzione fra i due Enti ».

(È approvato).

Art. 4.

« È autorizzata l'assegnazione di lire 50,000 da inserirsi, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1911-12 e da erogarsi in sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici distrutti dalle lave vulcaniche dell'eruzione dell'Etna del marzo aprile 1910 ».

(È approvato).

Art. 5.

« Con decreto reale, da emettersi su proposta dei ministri interessati, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le norme per la esecuzione delle disposizioni della legge medesima ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Funzionamento degli istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Funzionamento degli istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza.

Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge: (V. Stampato n. 924-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cosentini.

COSENTINI. La relazione ministeriale, che accompagna questo disegno di legge, riconosce il dovere nel Governo di favorire l'industria zootecnica per l'importanza da essa assunta, senza di che non si possono avere gli effetti che si sperano. Su ciò si è soffermata la Giunta generale del bilancio per rilevare che effettivamente merita una considerazione speciale tutta la